



## AVVISO

### Riconoscimento ruralità degli immobili ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/5/2011 n. 70 convertito nella Legge 12/7/2011 n. 106.

Si avvisano i possessori di immobili ad uso abitativo e strumentale aventi i requisiti di ruralità, che l'art. 7 del D.L. 13/5/2011 n. 70 - convertito nella Legge 12/7/2011 n. 106 – ha introdotto nuove modalità di riconoscimento della ruralità degli immobili ad uso abitativo e strumentale, al fine di poter continuare a godere dell'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. e di altri tributi erariali.

Si riassume di seguito la normativa citata.

— 2-bis. *Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n.557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni.*

2-ter. *Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente e' tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.*

2-quater. *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.*

Si evidenzia che, il mancato adeguamento alle norme sopra citate, comporta la perdita delle agevolazioni previste per i fabbricati rurali, con il conseguente assoggettamento all'I.C.I. degli immobili non classati nelle sole categorie A6 e D10.

Codognè, 11 agosto 2011



IL SINDACO  
(Avv. Roberto Bet)